

# TI\_GERICHTE 11.2004.154 vom 27. Februar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-02-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.154)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.154 du 27 février 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.154 del 27 febbraio 2006

## Regeste

Divorzio. Contributi alimentari per il figlio minorenni.

## Erwägungen

### E. 2

L'appellante contesta l'ammontare e la durata del contributo alimentare per il figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto di lui in fr. 7119.80 mensili a fronte di un fabbisogno minimo arrotondato a fr. 3250. mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100., locazione fr. 1400., indennità per pasti fuori casa fr. 200., premio della cassa malati fr. 282.30, imposte fr. 255.35). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha stabilito il reddito in fr. 4300. mensili e il fabbisogno minimo in circa fr. 4250. mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250., costo dell'alloggio fr. 1500., onere ipotecario fr. 650., premio della cassa malati fr. 283., imposte fr. 550.). In applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento di Zurigo (edizione 2003) egli ha poi stimato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 1670. mensili. Vista la disponibilità economica del padre, il Pretore ha quindi posto a carico di quest'ultimo l'intero fabbisogno in denaro del figlio di fr. 1670. (assegni familiari inclusi), fissandone la scadenza al 25° anno di età, ma non oltre il termine della formazione professionale.

### E. 3

Sostiene l'appellante che il contributo alimentare per il figlio dovrebbe ammontare a fr. 1100. mensili (assegni familiari compresi) e non a fr. 1670. mensili come ha ritenuto il Pretore. A suo dire le note raccomandazioni andrebbero adattate al caso specifico, in particolare al minor costo della vita nel Ticino (luogo del suo domicilio) o nel Canton \_\_\_\_\_ (domicilio del figlio), notoriamente inferiore a quello di Zurigo (appello, pag. 4 in basso). L'argomentazione è infondata. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare più volte che dal 2000 in poi i fabbisogni previsti nelle citate raccomandazioni non vanno più ridotti, poiché sono già commisurati al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni. Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto. Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo per il fatto che  ad esempio  i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.20 del 13 febbraio 2006, consid. 5 con rinvii). Che nella fattispecie sussistano circostanze concrete, e non solo il minor costo della vita nel Ticino,

suscettibili di giustificare una decurtazione del fabbisogno del figlio l'appellante non pretende. Su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

#### **E. 4**

Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto fissare il fabbisogno in denaro di P\_\_\_\_\_ basandosi su quello previsto dalle note raccomandazioni nel caso di due fratelli, e non di un figlio unico, giacché l'altro figlio, F\_\_\_\_\_, sebbene maggiorenne, studia all'Università di \_\_\_\_\_ e continua a essere mantenuto dai genitori (appello, pag. 5 punto 2.2). Il fabbisogno in denaro di P\_\_\_\_\_ ammonterebbe quindi a fr. 1510.¿ mensili. a) Questa Camera ha già avuto occasione di precisare che il giudice della separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni, quelli per figli maggiorenni essendo disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC ( Haus-heer/Reusser/Geiser , in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 51 ad art. 176 CC). Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al momento dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni. Resta il fatto nondimeno che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5, riassunta in RtiD 2005-I pag. 773). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/2001 del 22 novembre 2001, consid. 2g). In tale eventualità, se è data anche la presenza di un figlio minorenni, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato come il fabbisogno in denaro di un figlio unico, bensì come quello di un fratello, sempre che il maggiorenne viva insieme con lui nella medesima economia domestica. b) In concreto l'attore ha dichiarato di versare al figlio maggiorenne un contributo di fr. 700.¿ mensili (sentenza impugnata, pag. 10 consid. 4b), che non è litigioso né sul principio né sul suo ammontare. Se mai è F\_\_\_\_\_ a dolersene, ma il giudice del divorzio non può sindacare al riguardo: ritenesse il contributo insufficiente, incomberà se mai al figlio stesso agire contro l'uno o contro entrambi i genitori a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC, indicando la somma rivendicata. Ciò posto, di per sé il fabbisogno in denaro del figlio minorenni andrebbe definito ¿ come fa valere l'appellante ¿ sulla base di quanto le note raccomandazioni prevedono per uno di due fratelli. Se non che, nel caso specifico i due figli non vivono in un'economia domestica comune: P\_\_\_\_\_ è affidato alla madre e risiede a \_\_\_\_\_, mentre F\_\_\_\_\_ abita a \_\_\_\_\_, dove studia (doc. ZZZ prodotto in appello). Non sussistono dunque le premesse per ridimensionare il fabbisogno del secondogenito. Per economia di scala il fabbisogno di P\_\_\_\_\_ andrebbe calcolato come quello di un fratello se F\_\_\_\_\_ vivesse insieme con lui, non lontano un centinaio di chilometri. A ragione il Pretore ha considerato perciò il minorenni, sotto il profilo economico, come un figlio unico. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

#### **E. 5**

L'appellante sostiene che a torto il Pretore avrebbe fissato il contributo di mantenimento in favore di P\_\_\_\_\_ oltre i 18 anni (appello, pag. 7, punto 3). Egli rileva che, al momento in cui il Pretore ha giudicato, il figlio non era prossimo alla maggiore età, né si era espresso circa la sua intenzione di continuare gli studi dopo la maturità liceale. Inoltre ¿ egli soggiunge ¿ al momento di statuire il primo giudice non poteva conoscere con due anni di anticipo la situazione finanziaria in cui si sarebbero trovate le parti nel luglio del 2006 (appello, pag. 9 in alto). Infine l'appellante lamenta una disparità di trattamento rispetto alla

moglie, il mantenimento del figlio dovendo essere assicurato a suo avviso da entrambi i genitori (appello, pag. 9 a metà). Come si è appena ricordato, in conformità all'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio può fissare il contributo di mantenimento per un figlio minore dopo la maggiore età se il ragazzo è ormai prossimo ai 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata determinata o abbia serie intenzioni di intraprendere studi superiori. Al momento in cui ha statuito il primo giudice P. \_\_\_\_\_ frequentava il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ con eccellente profitto, al punto che nonostante i suoi 16 anni era già in vista della maturità liceale. Gli atti confermano in effetti che il ragazzo è particolarmente dotato (doc. 11 e 12), tanto che durante l'anno scolastico 2000/01 ha potuto saltare una classe nel quadro di un progetto sperimentale organizzato dal Dipartimento dell'educazione del Canton \_\_\_\_\_ per allievi di grande intelletto. In tal modo egli dovrebbe ultimare il liceo già nel luglio del 2006. E tutto lascia credere come sostiene la madre (conclusioni, pag. 3 in fondo), senza per altro essere contraddetta dall'appellante che il ragazzo continuerà la sua formazione accedendo agli studi universitari. In circostanze del genere, ancorché praticamente eccezionali, a ragione il Pretore ha potuto formulare una prognosi favorevole sul verosimile curriculum di studi oltre la maggiore età. Né può essere condivisa l'opinione dell'appellante, secondo cui dopo la maggiore età di P. \_\_\_\_\_ non vi sarebbe certezza circa la situazione finanziaria delle parti. Lo stesso appellante non spiega, per vero, quali fattori di labilità si prospetterebbero dopo il luglio del 2006. Quanto alla citata disparità di trattamento con la moglie, egli non contesta che quest'ultima non sia in grado come ha ritenuto il Pretore di sovvenire al mantenimento del figlio. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello principale è destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto. II. Sull'appello adesivo

#### **E. 6**

Con l'appello adesivo AA 1 postula un contributo alimentare per sé di fr. 1100. mensili fino all'età di pensionamento. Essa medesima precisa tuttavia di formulare la richiesta solo in via subordinata, per il caso in cui l'appello principale fosse accolto in tutto o in parte (memoriale, pag. 2 in basso). L'appello principale rivelandosi infondato, l'appello eventuale della convenuta va pertanto dichiarato privo d'oggetto e come tale stralciato dai ruoli. III. Sulle spese e le ripetibili

#### **E. 7**

Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno quindi addebitati all'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e dell'appello adesivo adeguatamente ridotta perché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG) e le spese devono invece essere poste a carico di AA 1, la quale ha appellato nella consapevolezza previa che il suo ricorso potesse divenire caduco. Analogamente non si giustifica di attribuire ripetibili a AP 1, il quale ha formulato osservazioni a un appello eventuale sapendo a sua volta che tali osservazioni sarebbero potute risultare senza interesse. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 650. b) spese fr. 50. fr. 700. sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000. per ripetibili. III. L'appello adesivo è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli. IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150. b) spese fr. 50. fr. 200. sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili. V. Intimazione: ; ; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. terzi implicati Per la  
prima Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.